



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO**

***ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 37 DEL 18 OTTOBRE 2011***

***MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 19 DEL 26 APRILE 2012***

INDICE

Art.	1	Definizione ed ambito di applicazione	pag.	3
Art.	2	Licenze	pag.	3
Art.	3	Distanze e divieti	pag.	3
Art.	4	Requisiti dei locali	pag.	4
Art.	5	Procedura per il rilascio di licenza di sala giochi per nuova apertura e per trasferimento di sede	pag.	4
Art.	6	Procedura per subingressi	pag.	5
Art.	7	Installazione apparecchi da gioco	pag.	6
Art.	8	Orari, obblighi del titolare e prescrizioni di esercizio	pag.	6
Art.	9	Revoca del titolo	pag.	7

Articolo 1

Definizione ed ambito di applicazione

Per sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente “sale giochi”, come previsto anche dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003, si intendono quei locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.

Non possono considerarsi disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l'attività di bowling, alla condizione che detta attività sia esercitata con impianti costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia nonché le sale dedicate esclusivamente al biliardo oppure ai giochi da tavolo. Per l'esercizio delle suddette attività è comunque necessaria la licenza prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) e del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635).

Articolo 2

Licenze

L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti in nuovi locali è subordinato al possesso della licenza, rilasciata dal competente Settore comunale, previo accertamento dell'adeguata sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) e della sussistenza dei requisiti previsti ai successivi articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

I titolari di licenze per sale giochi già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non dovranno adeguare i locali ai requisiti di superficie e alle distanze previste ai successivi articoli 3 e 4 del Regolamento medesimo.

Il subingresso nell'attività, per atto tra vivi o a causa di morte, o la riduzione della superficie minima utile interna, fino al limite di cui al successivo articolo 4, sono soggetti a preventiva comunicazione e comportano l'aggiornamento del titolo.

E' ammessa la rappresentanza, ai sensi dell'articolo 8 del T.U.L.P.S., a condizione che la persona indicata come tale possieda i requisiti soggettivi previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di attuazione per il titolare dell'attività.

Articolo 3

Distanze e divieti

La distanza minima di ciascuna sala giochi rispetto a scuole, istituti scolastici, centri sportivi, centri di aggregazione giovanile, chiese e luoghi di culto, ospedali e luoghi di cura, è fissata in m. 400. Tale distanza è misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

In ogni caso, l'insediamento di un'attività di sala pubblica da gioco è interdetta nelle seguenti Piazze:

Piazza del Popolo, Piazza Saffi, Piazza Sisto IV, Piazza Giulio II, Piazza Bologna, Piazzale Moroni, Piazza Marconi, Piazza Mameli, Piazza Diaz, Piazza del Brandale, Piazza del Duomo, Piazza del Vescovado.

L'interdizione comunque è estesa ed opera anche nelle altre eventuali aree nelle quali l'attività possa costituire una potenziale minaccia per la sicurezza urbana e l'ordine pubblico. A tal fine, per ciascuna delle istanze che non ricadano nelle localizzazioni interdette sopra esplicitate, l'ufficio competente in materia di commercio provvede ad acquisire dal Comando di Polizia Municipale motivato e vincolante parere in merito agli aspetti legati alla sicurezza urbana nonché, se del caso, all'ordine pubblico sentita l'autorità di pubblica sicurezza. Detto parere viene rilasciato entro il

termine di 30 giorni dalla richiesta e, in ogni caso, entro i termini per la conclusione del procedimento fissati dal successivo art. 5; in caso di mancato recepimento del parere, si intende non sussistano minacce per la sicurezza urbana e l'ordine pubblico,

Articolo 4 **Requisiti dei locali**

Il locale sede dell'attività dovrà avere una superficie minima di mq. 150. Al fine del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici, le pertinenze in genere e l'eventuale superficie dedicata ad autonoma attività di somministrazione alimenti e bevande svolta in modo indipendente rispetto all'attività di sala giochi.

La superficie minima è riferita esclusivamente all'attività di sala giochi, ogni altra attività che si intenda abbinare a quella di sala giochi, che deve essere gestita dal medesimo titolare della sala giochi stessa, dovrà disporre di una superficie aggiuntiva e distinta.

L'attività di somministrazione alimenti e bevande svolta in maniera congiunta rispetto all'attività di sala giochi così come definita dall'art. 56 comma 1 lettera c) Legge Regione Liguria 1/2007 potrà essere installata all'interno dei locali sede della sala giochi e non comunicare direttamente sulla pubblica via. In tal caso l'attività principale e prevalente di sala giochi dovrà occupare almeno i tre quarti della superficie complessiva del locale che comunque non potrà essere inferiore a 150 mq. e l'attività di somministrazione non deve essere pubblicizzata con insegne o altre modalità.

I locali dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere ubicati al piano terreno;
- b) avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta (destinazione d'uso commerciale);
- c) essere conformi alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche nonché alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- d) rispettare le norme igienico – sanitarie eventualmente disposte dalla ASL;
- e) essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento edilizio e dalle disposizioni in materia urbanistica;
- f) rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e le norme in materia di prevenzione incendi;
- g) dovrà essere garantita inoltre una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1 ogni mq. 2,5 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento come definita al comma 1 del presente articolo a quella riservata ad ogni altra attività. La dotazione di parcheggi verrà calcolata sulla superficie complessiva aperta al pubblico che dovrà essere riprodotta graficamente oltre che essere oggetto di apposito atto unilaterale d'obbligo.

Articolo 5 **Procedura per il rilascio di licenza di sala giochi per nuova apertura e per trasferimento di sede**

Le istanze, in bollo, per rilascio di nuove licenze e per trasferimenti di sede di sale giochi debbono contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, generalità, residenza o sede legale del richiedente;
- b) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11,12 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
- c) indicazione dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività con dichiarazione relativa alla superficie dello stesso e dichiarazione relativa alle distanze da scuole o istituti

scolastici, chiese e luoghi di culto, ospedali e luoghi di cura in rispondenza dell'art. 3 del presente Regolamento;

- d) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei locali previsti dall'art. 4 del presente Regolamento soggetta a verifica presso gli Enti e gli Uffici competenti;

All'istanza dovrà essere allegata:

- 1) copia della planimetria quotata dei locali in cui siano evidenziati i vari utilizzi degli spazi;
- 2) copia di documento di identità in corso di validità;
- 3) qualora il locale sia ubicato su area pubblica non Comunale, concessione del soggetto o dell'Ente proprietario a tale utilizzo.

L'istanza potrà essere inoltrata:

- a) con consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune. Termine per la conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di presentazione;
- b) con invio tramite fax. Termine per la conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data del ricevimento;
- c) con invio per posta ordinaria o altro sistema di trasmissione. Termine per la conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di ricevimento al protocollo generale.

L'attivazione dell'esercizio dovrà avvenire entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca del titolo stesso, salvo proroga, a seguito di istanza, nei casi di comprovata forza maggiore e per causa indipendente dalla volontà del titolare, previa presentazione di apposita Comunicazione di Inizio Attività.

Al momento dell'attivazione dell'esercizio dovrà essere presentata istanza in bollo per il rilascio della Tabella Giochi Proibiti.

Articolo 6

Procedura per subingresso

Le comunicazioni per subingresso nell'attività, per atto fra vivi o a causa di morte, dovranno essere presentate entro 6 (sei) mesi dall'atto di trasferimento della proprietà/gestione ovvero entro un anno dalla data di decesso del precedente titolare, e comunque prima dell'inizio dell'attività. Nel caso in cui non si intenda dare immediato inizio all'attività, dovrà essere presentata comunicazione di sospensione dell'attività per periodi superiori ai trenta giorni.

La comunicazione di subingresso dovrà contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, generalità, residenza o sede legale del subentrante;
- b) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
- c) dichiarazione relativa all'assenza di modifiche rispetto alla situazione precedentemente autorizzata in cui si intende subentrare;
- d) indicazione dell'ubicazione del locale nel quale si esercita l'attività a seguito di subingresso con dichiarazione relativa alla superficie dello stesso.

Alla comunicazione dovrà essere allegata:

- 1) copia della planimetria quotata dei locali in cui siano evidenziati i vari utilizzi degli spazi;
- 2) copia di documento di identità in corso di validità;
- 3) qualora il locale sia ubicato su area pubblica non Comunale, concessione del soggetto o dell'Ente proprietario a tale utilizzo;

- 4) copia dell'atto di compravendita/locazione OVVERO dichiarazione dell'avvenuta successione con eventuale costituzione di comunione ereditaria.

La comunicazione potrà essere inoltrata:

- a) con consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune. Termine per la conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di presentazione;
- b) con invio tramite fax. Termine per la conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data del ricevimento;
- c) con invio per posta ordinaria o altro sistema di trasmissione. Termine per la conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di ricevimento al protocollo generale.

Al momento dell'attivazione dell'esercizio dovrà essere presentata istanza in bollo per il rilascio della Tabella Giochi Proibiti.

Articolo 7 **Installazione apparecchi da gioco**

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali sede dell'attività di sala giochi. Per il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali si fa riferimento alle disposizioni di cui ad appositi Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Articolo 8 **Orari, obblighi del titolare e prescrizioni di esercizio**

Gli orari di esercizio sono determinati dal Sindaco con apposita Ordinanza.

Il titolare dell'attività di sala giochi deve:

1. tenere esposte, nel locale dell'esercizio, la licenza e la tabella dei giochi proibiti debitamente vidimata;
2. tenere esposte le tariffe e i regolamenti dei giochi e le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.
3. tenere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, in funzione del loro contenuto violento possano nuocere allo sviluppo psicologico dei minori, come prescritto dalla tabella dei giochi proibiti;
4. vietare la partecipazione a giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto; a tal fine, il titolare dell'attività, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento come previsto dell'art. 24 comma 21 del D.L. 98/2011 convertito con L. 111/2011;
5. specificare, esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., in modo chiaramente visibile ed espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
6. per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, esporre all'ingresso ed all'interno dei locali materiale informativo sul gioco responsabile secondo le indicazioni fornite dalla Azienda Sanitaria. In particolare avrà cura di evidenziare ai giocatori i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
7. Come disposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione al T.U.L.P.S. (R.D. 635/1940), nelle insegne, tabelle, vetrine esterne o interne deve farsi uso della lingua italiana. E'

consentito anche l'uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò" in quanto riservato alle case da gioco autorizzate in base alla normativa di Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

Ai minori di 14 anni è vietato l'accesso ai locali se non accompagnati da familiari o da altro parente maggiorenne.

Agli obblighi e alle prescrizioni di cui al presente articolo dovranno adeguarsi anche i titolari di locali di Sale pubbliche da gioco autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento entro il termine di mesi 12 (dodici) dall'approvazione del medesimo.

Articolo 9 **Revoca del titolo**

Oltre ai casi previsti dalla legge, la licenza è revocata:

1. Quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
2. Quando il titolare perda i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;
3. Nei casi previsti dal comma 10 dell'art. 110 del TULPS (RD 18/06/1931 n. 773) ;
4. Per reiterata inosservanza alle norme del presente Regolamento ove per reiterazione si intende l'inosservanza per 2 volte ad una medesima disposizione;
5. Per ragioni di igiene e sanità del locale;
6. Per motivi di pubblico interesse e ordine pubblico.